REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/669 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2016

che rettifica le versioni linguistiche bulgara, ceca, croata, estone, francese, greca, lituana, maltese, rumena, slovacca e svedese del regolamento delegato (UE) 2015/35 che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) ([1]), in particolare l'articolo 86, paragrafo 1, lettera e), e l'articolo 111, paragrafo 1, lettera c),

considerando quanto segue:

(1) Le versioni linguistiche bulgara, ceca, croata, estone, francese, greca, lituana, maltese, rumena, slovacca e svedese del regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione ([2]) contengono, all'articolo 182, paragrafo 4, un errore concernente la classe di merito di credito media ponderata relativa a un'esposizione single-name. È quindi necessaria una rettifica delle versioni linguistiche bulgara, ceca, croata, estone, francese, greca, lituana, maltese, rumena, slovacca e svedese. Le altre versioni linguistiche non sono interessate dalla rettifica.

(2) La versione linguistica francese contiene, all'allegato I, sezione D, punto 29, un ulteriore errore riguardante l'area di attività «Assicurazione malattia». È pertanto necessaria una rettifica della versione in tale lingua. Le altre versioni linguistiche non sono interessate dalla rettifica.

(3) Il regolamento delegato (UE) 2015/35 dovrebbe pertanto essere rettificato di conseguenza.

(4) Al fine di garantire la parità di condizioni in tutta l'Unione per tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione nell'applicazione delle pertinenti norme, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

(non riguarda la versione italiana)

([1]) GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1.
([2]) Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 12 del 17.1.2015, pag. 1).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER